Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 525-2022 - Seduta N° 3742 - del 07/06/2022 - Numero d'Ordine 12

Prot/2022/403252

Oggetto	Comune di Lavagna (GE). Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.13 della l.r.n.32/2012 e s.m. sulla variante al vigente PRG comportante proposta di modifica al PTCP per la riclassificazione urbanistica della zona SP1 – Piana dell'Entella in zona APP-Entella (Agricola produttiva di pregio-Piana Entella).Non assoggettamento.
Struttura Proponente	Servizio Pianificazione territoriale e Vas
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore		X
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	6	2

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 11 sub b

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

la L. 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica);

la legge regionale 10 agosto 2012 n.32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e, in particolare, gli articoli 3, 5, 13;

la legge regionale 4 settembre 1997 n.36 e s.m. Legge urbanistica regionale;

la deliberazione della Giunta regionale n.254 del 31 marzo 2017 recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot.n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto “Disposizioni relative alla verifica di legittimità degli atti amministrativi regionali”;

PREMESSO che:

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 7 gennaio 2022, il Comune di Lavagna ha adottato una variante al PRG vigente con correlata richiesta di modifica al PTCP, ai sensi della Legge 1150/42 e s.m., per la riclassificazione urbanistica della zona SP1 (Zona per Strutture Polifunzionali) in zona APP-Entella (Agricola Produttiva di Pregio-Piana dell’Entella), ed il contestuale Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m..

Con note Prot.1653 del 18 gennaio 2022 e Prot.3863 dell’8 febbraio 2022 l’Amministrazione comunale ha trasmesso allo scrivente Settore l’istanza di avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, corredata dai relativi elaborati.

Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, in data 14 febbraio 2022, ha quindi avviato, con nota Prot-2022-0128900, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i., dopo aver concordato con il Comune di Lavagna l’elenco di soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

RILEVATO CHE:

la variante urbanistica è finalizzata a riclassificare una vasta porzione di territorio ricadente nella piana dell’Entella - classificata dallo SUG vigente quale “zona SP1- zona per strutture polifunzionali” - con l’obiettivo di inserire una disciplina di maggior tutela del compendio territoriale finalizzata alla salvaguardia dell’attuale uso agricolo dello stesso;

la variante circoscrive le funzioni insediabili a quelle strettamente connesse alla conduzione agricola-produttiva dei fondi e a quelle di servizio/tempo libero riducendo così non solo quantitativamente e qualitativamente la futura pressione insediativa ma anche le eventuali possibili modifiche/trasformazioni del suolo;

sotto il profilo territoriale viene proposta la modifica della classificazione del PTCP, sub-assetto insediativo, dal vigente regime “IS-TR-TU - insediamento sparso in regime normativo di trasformabilità verso il tessuto urbano”, al regime “ISMA-CPA – insediamenti sparsi in regime di mantenimento finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali”, in modo da armonizzare la disciplina territoriale con le finalità perseguite dalla proposta variante allo SUG;

la variante, oggetto del presente procedimento, non è sottoposta ai limiti di cui all'art. 47 ter della l.r 36/1997 e s.m in quanto correlata all'introduzione di una nuova zona "agricola-produttiva" e al conseguente insediamento di specifiche attività produttive;

l'approvazione di tale variante urbanistica e il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS risultano di competenza regionale ai sensi, rispettivamente, dell'art. 81, comma 1, lettera a) della l. r. 11/2015 e s.m. e, dell'articolo 5 della l.r. 32/2012 e s.m.

CONSIDERATO che:

in sede di istruttoria condotta dal Settore Pianificazione Territoriale e VAS con l'apporto dei soggetti competenti in materia ambientale e delle altre strutture regionali interessate, sono state valutate le ricadute della variante in oggetto sui vari comparti ambientali non riscontrandosi in nessuno di essi impatti ambientali significativi;

è stato evidenziato inoltre come dalla variante in esame conseguano solo effetti positivi sulle matrici ambientali, in quanto la stessa è finalizzata a valorizzare la natura produttiva/agricola della piana del Fiume Entella attraverso il contenimento dello sviluppo urbanistico e del consumo di suolo in aree storicamente soggette ad inondazioni;

l'istruttoria si è conclusa con la predisposizione della relazione tecnica n. 352 del 21/4/2022 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

RITENUTO

che, sulla base delle argomentazioni svolte nella citata relazione tecnica n.352/2022 nonché degli elementi del Rapporto Preliminare e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, la variante al PRG in oggetto non sia da assoggettare a procedura di VAS ai sensi degli artt.13, comma 6 della l.r.n.32/2012 e s.m.

Su proposta dell'Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

1. ai sensi dell'art.13, comma 6 della l.r. n.32/2012 e s.m., di non assoggettare a procedura di Vas di cui agli artt.9 e segg della l.r. n.32/2012 e s.m la variante urbanistica in oggetto in Comune di Lavagna, relativa alla riclassificazione della zona SP1 – Piana dell'Entella in zona APP-Entella, (Agricola produttiva di pregio) per le ragioni e secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica n.352 del 21/4/2022 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL e, integralmente, sul sito web della Regione e dell'autorità procedente.

   Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi

Relazione istruttoria n. 352 del 21 aprile 2022

Piano	Comune di Lavagna (GE). Variante al PRG con correlata proposta di modifica al PTCP, per la riclassificazione della zona SP1 (Zona per Strutture Polifunzionali) in zona APP-Entella (Agricola Produttiva di Pregio-Piana dell'Entella).
Proponente	Comune di Lavagna
Data di avvio	14 febbraio 2022

Premessa e sintesi del procedimento

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 7 gennaio 2022, il Comune di Lavagna ha adottato una variante al PRG vigente con correlata richiesta di modifica al PTCP, ai sensi della Legge 1150/42 e s.m.i., per la riclassificazione della zona SP1 (Zona per Strutture Polifunzionali) in zona APP-Entella (Agricola Produttiva di Pregio-Piana dell'Entella), ed il contestuale Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i..

Con note Prot.1653 del 18 gennaio 2022 e Prot.3863 dell'8 febbraio 2022 l'Amministrazione comunale ha trasmesso allo scrivente Settore l'istanza di avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, corredata dai relativi elaborati.

Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, in data 14 febbraio 2022, ha quindi avviato con nota Prot-2022-0128900 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i., dopo aver concordato con il Comune di Lavagna l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Settore Assetto del Territorio	Prot-2022-0203805 presa in carico il 21 mar 2022
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metrop. di Genova e la prov. di LaSpezia	Prot-2022-0265644 presa in carico il 15 apr 2022

Pareri pervenuti dalle Strutture interne:

Dipartimento ambiente e protezione civile	Prot-2022-0224977 presa in carico il 4 apr 2022
Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2022-0205725 presa in carico il 14 mar 2022
Settore Urbanistica	Prot-2022-0237723 presa in carico il 5 apr 2022
Settore Assetto del Territorio parere ex art.89 DPR 380/2001	Prot-2022-0203537 presa in carico il 21 mar 2022

ANALISI DEI PROFILI URBANISTICI

Nel seguito si riportano i contenuti del contributo fornito dal Settore regionale Urbanistica per quanto di competenza:

"*Il Comune di LAVAGNA è dotato di PRG approvato con DPGR n.287 in data 14.09.1998. La disciplina di intervento dell'area interessata dalla proposta di variante di che trattasi è stata modificata nel 2013 a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia di Genova (provvedimento dirigenziale n. 1314/2013 della Direzione Pianificazione Generale e di PdB), del progetto di opera pubblica "interventi di mitigazione del rischio idraulico del Bacino del fiume Entella, relativamente al tratto terminale dalla foce al ponte della Maddalena …omissis….."*.

L'approvazione della ridetta opera ha comportato la contestuale approvazione della sottesa variante al PRG del comune di Lavagna sia dal punto di vista cartografico (individuazione di una nuova zona/fascia denominata "SD - Opere di sicurezza e difesa da rischio idraulico", corrispondente al tracciato del nuovo argine) che normativo (integrazione art. 12 "zona SP – zone per strutture polifunzionali" delle Norme generali

dello SUG con introduzione di specifiche disposizioni al punto n.4, lett. e) e al punto n.6, ridefinizione disciplina della specifica scheda normativa contenuta nell'allegato n.4 della Norme relativa alla zona "SP1 – strutture polifunzionali").
La variante, oggetto del presente procedimento, non è sottoposta ai limiti di cui all'art. 47 ter della l.r 36/1997 e s.m in quanto correlata all'introduzione di una nuova zona "agricola-produttiva" e al conseguente insediamento di specifiche attività produttive.
L'approvazione di tale variante risulta di competenza regionale ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera a) della l. r. 11/2015 e s.m."

Il Settore Urbanistica ha rilevato che:
"*La variante urbanistica, così come adottata e delineata dalla C.A è finalizzata a riclassificare la porzione di territorio ricadente nella piana dell'Entella (area in sx orografica del fiume Entella con estensione superficiaria pari a circa 267.750 mq), classificata dallo SUG vigente quale "zona SP1- zona per strutture polifunzionali" a zona "Zona E (APP – ENTELLA) – zona agricola produttiva di pregio - Piana dell'Entella", con il prioritario obiettivo di inserire una disciplina di maggior tutela del compendio territoriale finalizzata alla salvaguardia dell'attuale uso agricolo dello stesso e delle testimonianze storiche esistenti.*
La C.A propone conseguentemente la modifica della disciplina paesistica di livello puntuale dello SUG vigente (introduzione di un nuovo Art. 11 bis "zona ISMA Entella") al fine di coordinare le regole e le modalità di intervento con la nuova classificazione urbanistica oltrechè la modifica della classificazione del PTCP, sub-assetto insediativo, dal vigente regime "IS-TR-TU - insediamento sparso in regime normativo di trasformabilità verso il tessuto urbano" al regime "ISMA-CPA – insediamenti sparsi in regime di mantenimento finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali", la cui disciplina è contenuta nell'art. 49ter delle Norme del PTCP."

In particolare il Settore urbanistica ha precisato che:
"*Sotto **il profilo urbanistico** la variante in esame comporta una sostanziale modifica delle previsioni del vigente PRG con una significativa riduzione delle capacità insediative attribuite dallo stesso all'area di che trattasi, sia per quanto attiene il novero delle destinazioni d'uso insediabili che per quanto concerne le quantità volumetriche realizzabili oltrechè per le previsioni relative alle infrastrutture di nuovo impianto.*
Con la modifica adottata dalla C.A si passa infatti da un indice territoriale dello 0,8mc/mq previsto dalla disciplina dello SUG vigente, da utilizzare con quote differenziate, per l'insediamento delle più diversificate funzioni (commercio, residenza, ricettivo, artigianato, piccola industria e servizi, ecc) a un indice fondiario dello 0,01 mc/mq. La potenzialità edificatoria teorica di nuovo impianto è considerevolmente limitata laddove su una superficie territoriale di circa 267.750 mq si passa da 214.000mc circa a 2677mc circa di nuovo volume edificabile (limitatamente agli usi agricoli produttivi).
La variante circoscrive inoltre le funzioni insediabili a quelle strettamente connesse alla conduzione agricola-produttiva dei fondi e quelle di servizio/tempo libero (residenza esistente, depositi agricoli, attività agrituristica, verde attrezzato per svago e tempo libero, parcheggi a raso pertinenziali, percorrenze interne ciclopedonali, ecc), riducendo così non solo quantitativamente e qualitativamente la futura pressione insediativa ma anche le eventuali possibili modifiche/trasformazioni del suolo.
*Sotto **il profilo territoriale** la proposta di riclassificazione dell'assetto insediativo del PTCP per la della porzione d'area della Piana dell'Entella, così come descritta nelle precedenti considerazioni, risulta armonizzata con le finalità perseguite dalla variante proposta allo SUG.*
L'azione di conservazione/mantenimento delle caratteristiche naturali, ambientali, dell'assetto fondiario/agricolo esistente non può che leggersi positivamente nell'ottica della creazione di una sorta di "area cuscinetto" tra il "SIC IT1332717-Foce e Medio Corso del Fiume Entella" e il tessuto urbano di Lavagna e del potenziamento/ampliamento e specializzazione della funzione dell'area in continuità con la contigua area fluviale, ricadente in regime "ANIMA" del PTCP."

ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI

Consumo di suolo
Al fine di valorizzare gli aspetti paesaggistici della "Piana" e mantenere ed incentivare la produzione orticola caratterizzata da tipicità locali, la variante ridimensiona le previsioni del vigente Piano e il relativo indice edificatorio a favore di un indirizzo prettamente agricolo. Il sostanziale mantenimento dello stato attuale ed il contenimento del consumo di suolo che ne deriva, portano a valutare positivamente la variante in oggetto in quanto è da ritenersi migliorativa in ordine ai possibili impatti di carattere ambientale.

Biodiversità
Per il Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità l'area di variante è interessata al margine dalla Zona di Protezione Speciale IT1332717 – Foce e Medio Corso del Fiume Entella e costituisce elemento di valore dal punto di vista faunistico, ricadendo in Oasi faunistica del vigente piano faunistico venatorio regionale. La previsione di variante non contrasta con le misure di conservazione del limitrofo sito Natura 2000 ed anzi costituisce elemento migliorativo per le componenti bionaturalistiche ed ecologiche dell'area interessata, consentendo di mantenere e preservare un agroecosistema di pregio.

Paesaggio
Dai contenuti del Rapporto Preliminare si rileva che in prossimità dell'area oggetto della proposta di variante vige il *Vincolo Architettonico puntuale sul Ponte della Maddalena anno 1934 L. 364 del 20.06.1909* e che detta area è direttamente interessata, in quanto lambita, dal *Vincolo di Bellezze di insieme 070245 – sede stradale della Via Aurelia per una profondità di mt. 50 sia a monte che a valle D.M. 16.06.1958*.

Dal parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia si evince che la *Commissione Regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.137 del Codice, ...ha concluso per la formulazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico "delle fasce ripariali e delle aree rurali e agricole della piana del fiume Entella e del tratto terminale del torrente Lavagna ricadenti nei Comuni di Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco, Leivi e San Colombano Certenoli" ai sensi ddell'art.136, comma 1 lett. c del D.lgs. 42/2004, costituente "paesaggio rurale di interesse storico e di valore estetico, connotativo di aspetti identificativi del territorio e delle tradizioni locali,…scandito da una successione di quadri visivi che seguono il corso fluviale articolandosi nelle piane coltivate e nelle aree golenali con punti di vista di belvedere accessibili al pubblico" nelle quali è collocato l'areale oggetto della procedura.*
Infine, con specifico riferimento alla variante oggetto del presente procedimento, la Soprintendenza, sulla base delle considerazioni formulate in ordine ai contenuti del Rapporto preliminare e degli elaborati forniti a corredo, valutandola conforme alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice del Paesaggio sopra riportata ritiene *che la variante proposta risulti compatibile con i valori paesaggistici e culturali non avendo un effetto negativo sul paesaggio e sul patrimonio culturale*.
Ed in relazione alla competenza archeologica, *considerato che la variante proposta ridurrà il consumo di suolo e la potenzialità edificatoria del vigente PRG, destinando l'areale a prevalente uso agricolo, si valuta che detta variante risulti compatibile con la tutela di eventuali beni archeologici che si conservino nel sottosuolo.*

Con la variante in oggetto, il Comune di Lavagna dichiara che intende tutelare e preservare le caratteristiche ambientali e a valorizzare la vocazione agricola della Piana dell'Entella garantendo ai cittadini la quota di valori naturalistici ivi presenti.

Impatto acustico
Il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Lavagna, inserisce l'area interessata dalla variante nelle classi: II – Aree ad uso prevalentemente residenziale e III – Aree di tipo misto. Nel Rapporto Preliminare si dichiara che salvaguardando l'utilizzo agricolo dell'area, la variante non comporterà alcun peggioramento dell'inquinamento acustico. Si concorda con tale affermazione in quanto si ritiene che il consolidamento delle attività agricole attualmente svolte, non sia in grado di produrre emissioni sonore tali da portare allo sforamento dei limiti imposti dalla normativa di settore.

Elettromagnetismo
Dall'analisi degli estratti cartografici dedicati, visualizzabili dal repertorio cartografico regionale, l'area in questione non risulta interessata dalla presenza di elettrodotti né impianti di telecomunicazione.

Sostenibilità energetica e ambientale
Date le caratteristiche della variante, che mirano al mantenimento e alla valorizzazione della vocazione agricola dell'area, non si rilevano elementi di contrasto relativi a tali temi.

Aria e mobilità
Si ritiene che la variante, nel suo complesso, non comporti variazioni né carichi aggiuntivi degli inquinanti relativi all'attuale situazione della componente aria riferita al territorio comunale. Per quanto attiene la mobilità, dal Rapporto Preliminare si apprende che la proposta non prevede trasformazioni all'attuale rete

stradale e saranno ammesse solamente percorrenze ciclopedonali utilizzabili anche per la mobilità connessa ad esigenze agricole.

Gestione delle acque
In ordine al tema, gli approfondimenti svolti dallo Studio Associato di Geologia tecnica e ambientale, raccolti nell'allegata Relazione Geologica a cui si fa rimando nel Rapporto Preliminare, portano alle seguenti conclusioni:
Sulla base degli studi eseguiti e delle indagini svolte, è quindi possibile formulare un giudizio positivo in ordine alla conformità della variante in oggetto con gli strumenti vigenti a scala regionale e a scala comunale. L'attuazione della variante in esame non comporta alcuna variazione sostanziale in termini di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e di difficoltà di drenaggio rispetto alla situazione attuale. Peraltro, sono mantenute le destinazioni d'uso agricole che erano quelle originarie antecedenti allo sviluppo urbanistico del secondo dopoguerra.

Rifiuti
Si ritiene che la variante, mirata a preservare l'attuale vocazione agricola dell'area, non sia in grado di incidere con rilevanza sui servizi di gestione e trattamento dei rifiuti solidi urbani operanti sul territorio comunale.

In linea generale, relativamente ai possibili impatti ambientali inerenti gli aspetti di competenza, il **Dipartimento ambiente e protezione civile** ritiene che la variante in esame determini esclusivamente effetti positivi sulle matrici ambientali, in quanto finalizzata a valorizzare la natura produttiva/agricola della piana del Fiume Entella attraverso il contenimento dello sviluppo urbanistico e del consumo di suolo in aree storicamente soggette ad inondazioni.

Aspetti idrogeologici e sismici
La redazione del parere richiesto in ordine al tema idraulico, i cui contenuti vengono nel seguito sintetizzati, è stata svolta dal Settore Assetto del Territorio che agisce secondo l'accordo sottoscritto tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Settentrionale e la Regione Liguria. Il Settore specifica che il contributo è stato formulato facendo riferimento alla reale cartografia vigente di PRG per le aree esterne alla zona "SD – opere di sicurezza e difesa da rischio idraulico" e correlati "Servizi di connessione" di cui si tratta nella sezione dedicata all'analisi dei profili urbanistici, in quanto la citata zona "SD" non compare nella cartografia relativa al presente procedimento di variante.

Per quanto di competenza, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Settentrionale, rileva i seguenti aspetti:
Rispetto al Pdb l'area in questione:
- *È localizzata in area a suscettività al dissesto molto bassa Pg0 e Pg1 bassa;*
- *Non è localizzata all'interno della fascia di rispetto di 100m dal perimetro di aree speciali;*
- *Interferisce con la fascia fluviale di inondabilità A;*
- *Interferisce con la fascia di riassetto fluviale;*
- *Interferisce con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;*
- *Interferisce con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR n.507/2019.*

Evidenzia inoltre che, da quanto riscontrato nel Rapporto Preliminare, con l'attuazione della variante:
- *Non si avrà un incremento del carico insediativo bensì un potenziamento delle attività produttive agricole/orticole;*
- *Si inibisce lo sviluppo urbanistico in aree storicamente soggette ad inondazioni del Fiume Entella;*
- *Non si prevedono incrementi di consumo di suolo;*
- *Non si prevedono variazioni alle condizioni di rischio idraulico già in essere;*
- *Non si determinerà alcun impatto sul territorio, in quanto verrà mantenuta la configurazione/destinazione attuale del suolo.*

Considerato quanto sopra e con particolare riferimento all'introduzione, a seguito della variante, di un regime limitativo e alla riduzione del carico insediativo, l'Ente competente interpellato *non rileva impatti ambientali significativi e negativi con l'attuazione della variante in oggetto*.

Nel parere rilasciato ai sensi ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 a cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Settentrionale rimanda per i dovuti approfondimenti di carattere geologico e sismico si fa riferimento alla Relazione geologica facente parte degli elaborati presentati, redatta a firma del Dott. Geol. Andrea Robbiano. In considerazione degli aspetti salienti di detta relazione e del rispetto delle indicazioni

operative ivi indicate, *tenuto conto che il Comune di Lavagna ricade in classe sismica 3 ai sensi della D.G.R. n.216/2017 e non appartiene a Comune suscettibile di liquefazione dei suoli ai sensi della D.G.R. n.535/2021*, la Struttura regionale non rileva *elementi ostativi alle previsioni in oggetto e pertanto esprime parere favorevole ai sensi dell'ex art.89 D.P.R. 380/2001*.
Resta fermo il principio generale sotteso al PdB in base al quale qualsiasi intervento, non deve pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio previsti dal Piano; a tal proposito si sottolinea che la realizzazione di qualsiasi intervento in attuazione della variante urbanistica, è vincolata ai disposti normativi sovraordinati dei PdB, nella fattispecie agli art. 14 (fascia di riassetto fluviale) e art. 15 (fascia A).

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Gli elementi forniti consentono una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e della sostenibilità della variante.
Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti, si ritiene che la variante al PRG di Lavagna in oggetto indicata, non debba essere assoggettata alla procedura di VAS ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-491

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		17/05/2022 15:34
* Approvazione Segretario Generale (regolarità amministrativa e tecnica)	Pietro Paolo GIAMPELLEGRINI		17/05/2022 15:21
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		17/05/2022 10:30
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Anna CELENZA		16/05/2022 15:22
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio BERARDI		16/05/2022 15:16

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 07-06-2022 18:02:23
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023